

REGOLAMENTO (CE) N. 727/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 533/1999 e che porta a 200 252 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 533/1999 della Commissione⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato a essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/99; che, con comunicazione in data 24 marzo 1999, la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di modificare il quantitativo oggetto della gara; che occorre quindi modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 533/1999;

considerando che, in seguito ad un errore, il testo del regolamento (CE) n. 533/1999 non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario modificare il regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 - 2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 29 aprile 1999 alle ore 9 (ora di Bruxelles).•

- 2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 533/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 21.